

Direttive concernenti le procedure dinanzi al Tribunale federale dei brevetti

(Stato 1 gennaio 2016)

Il Tribunale federale dei brevetti intende eseguire le sue procedure conformemente alle seguenti direttive, ma il procedimento verrà stabilito considerando le circostanze dei singoli casi.

Art. 1 Oggetto e principio

¹ Le presenti direttive hanno lo scopo di garantire che le procedure dinanzi al Tribunale federale dei brevetti (Tribunale) siano efficienti e che la loro durata sia prevedibile per le parti.

² In applicazione dell'articolo 27 LTFB la procedura dinanzi al Tribunale è retta dal CPC e dalle disposizioni procedurali della LTFB.

³ Le presenti direttive servono a concretizzare le norme procedurali del CPC e della LTFB.

Art. 2 Forma degli atti scritti

¹ Le pagine devono essere numerate in ordine progressivo. Il testo dev'essere strutturato in brevi paragrafi che vanno numerati in ordine progressivo.

² Gli allegati devono essere numerati singolarmente in ordine progressivo e devono figurare in un elenco degli allegati. Se pervengono atti in un secondo tempo, ogni parte continua la numerazione degli allegati laddove si era fermata con l'ultimo atto.

³ Dopo aver ricevuto un atto, il Tribunale esamina la conformità alle esigenze secondo i capoversi 1 e 2 e gli articoli 3–5 delle presenti direttive e impartisce, se necessario, un termine per apportare miglioramenti.

⁴ (abrogato)

⁵ (abrogato)

⁶ Gli atti presentati elettronicamente secondo l'articolo 130 capoverso 2 CPC devono essere presentati anche in forma cartacea, unitamente agli allegati, secondo l'articolo 130 capoverso 3 CPC.

Art. 3 Analisi delle caratteristiche e modifica delle rivendicazioni

¹ Se procede a un'analisi delle caratteristiche del brevetto contestato, la parte deve presentarla anche come allegato.

² Se presenta una modifica delle rivendicazioni, la parte deve presentarla anche nella lingua della procedura di concessione ufficiale del brevetto.

Art. 4 Requisiti concernenti le sequenze nucleotidiche e aminoacidiche

¹ Se sono menzionate in un atto o nel brevetto contestato, le sequenze nucleotidiche e/o aminoacidiche devono essere presentate in analogia allo standard ST.25 dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI, WIPO Standard ST.25, Standard for the representation of nucleotide and amino acid sequence listings in patent applications, www.wipo.int/standards/en/pdf/03-25-01.pdf) applicabile alla rappresentazione delle sequenze nucleotidiche e aminoacidiche nelle registrazioni di brevetti internazionali.

² Segnatamente anche su richiesta di una parte, il Tribunale può esigere che sia presentata una versione elettronica standardizzata delle sequenze nucleotidiche e/o aminoacidiche menzionate secondo il capoverso 1 in un atto o nel brevetto contestato. Siffatta versione elettronica standardizzata delle sequenze nucleotidiche e/o aminoacidiche deve essere presentata conformemente allo standard ST.25 dell'OMPI in forma elettronica secondo l'articolo 130 capoverso 2 CPC o su un supporto dati informatico usuale.

Art. 5 Riferimento agli atti di un processo

¹ Il Tribunale comunica alle parti i numeri che assegna in ordine progressivo agli atti e che gestisce.

² Ogni riferimento agli atti di un processo deve avvenire indicando il numero dell'atto, il numero della pagina ed eventualmente il numero del capoverso.

Art. 6 Lingua del procedimento

¹ Una lingua ufficiale è scelta quale lingua del procedimento secondo l'articolo 36 capoverso 1 LTFB una volta pervenuta la petizione. Di regola è scelta la lingua dell'atto di petizione, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.

² Nelle istanze e nelle memorie nonché nei dibattimenti orali le parti possono servirsi di una lingua ufficiale di loro scelta diversa da quella del procedimento. Se in un dibattimento una parte intende servirsi di una lingua ufficiale diversa da quella del procedimento, la parte deve comunicarlo al più tardi tre settimane prima del dibattimento; in caso contrario è tenuta ad attenersi alla lingua del procedimento o alla lingua inglese, se convenuta.

³ Se le parti vi acconsentono per scritto possono utilizzare anche la lingua inglese. La sentenza e le decisioni procedurali sono redatte anche in questo caso nella lingua ufficiale scelta come lingua del procedimento.

⁴ Se una parte produce un documento redatto in una lingua non ufficiale o diversa dall'inglese, salvo diverso ordine, il suo contenuto è preso in considerazione soltanto quando ne è disponibile una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese.

Art. 7 Anticipazione delle spese, notificazione della petizione, termini

¹ Di regola, dopo aver ricevuto una petizione, il Tribunale esige un'anticipazione delle spese ai sensi dell'articolo 98 CPC. Al contempo, notifica la petizione al convenuto per conoscenza.

² Dopo aver ricevuto l'anticipazione delle spese, il Tribunale fissa un termine per la risposta scritta alla petizione.

³ Salvo diversa disposizione del CPC, della LTFB o delle presenti direttive, nell'ambito della procedura ordinaria il Tribunale fissa alle parti, di regola, i seguenti termini:

- per il pagamento dell'anticipazione delle spese: 2 settimane;
- per la risposta alla petizione e per la risposta alla domanda riconvenzionale: 6 settimane;
- per altri atti: 4 settimane.

⁴ Su domanda motivata presentata prima della scadenza del termine ai sensi dell'articolo 144 capoverso 2 CPC, il termine fissato per l'anticipazione delle spese può essere prorogato di una settimana, quello per gli atti scritti di due settimane. Di regola ulteriori proroghe sono possibili soltanto con l'accordo della controparte.

Art. 8 Udiienza istruttoria

¹ Dopo aver ricevuto la risposta alla petizione, o nel caso di una domanda riconvenzionale dopo aver ricevuto la replica e la risposta alla domanda riconvenzionale, si procede di regola a un'udienza istruttoria secondo l'articolo 226 CPC.

² Nella citazione il Tribunale può, se possibile e opportuno, indicare le questioni che ritiene necessario discutere.

³ All'udienza istruttoria partecipa, in qualità di delegazione del Tribunale, il presidente o il giudice dell'istruttoria da lui designato così come il giudice tecnico incaricato e un cancelliere.

⁴ Di regola, l'udienza istruttoria si svolge in due parti:

- a) nella prima parte, la delegazione del Tribunale discute con le parti l'oggetto litigioso, chiede eventualmente alle parti di chiarire la loro esposizione e fornisce indicazioni circostanziate. Possono anche essere acquisite prove. Questa prima parte è verbalizzata;
- b) non è verbalizzata la seconda parte in cui la delegazione del Tribunale rende il suo giudizio provvisorio in merito alla causa e tenta di conciliare le parti. È vietato alle parti e al Tribunale riferirsi in un secondo momento a quanto è stato esposto in questa occasione; questa parte serve unicamente a giungere a un accordo.

⁵ Le parti sono tenute a comparire personalmente all'udienza istruttoria, anche se sono rappresentate da un avvocato. Le persone giuridiche devono inviare uno o più responsabili che conoscano la causa e siano autorizzati a concludere un accordo. Se

tali obblighi non sono osservati, l'udienza può essere interrotta e le conseguenze in materia di spese e indennità possono essere poste a carico della parte interessata. Se una parte non desidera effettuare il colloquio di conciliazione, essa deve comunicarlo al Tribunale al più tardi al momento della ricezione della citazione.

⁶ All'udienza istruttoria non si può perorare la causa. Se non si giunge a un accordo, viene fissato uno scadenziario per le fasi successive e infine viene eseguito un ulteriore scambio di scritti. Sono fatti salvi ordini di diverso tenore nella citazione all'udienza istruttoria.

Art. 9 Luogo delle sedute

¹ Il luogo delle sedute ordinario è San Gallo.

² Su richiesta motivata delle parti o se il Tribunale lo ritiene opportuno, il presidente può decidere un'altro luogo.

Art. 10 Disposizione transitoria

¹ Il Tribunale giudica, in quanto sia competente, le cause pendenti dinanzi ai giudici cantonali al momento dell'entrata in vigore della LTFB, purché il giudice cantonale interessato giustifichi che il dibattimento non abbia ancora avuto luogo.

² Le procedure riprese dal Tribunale sono rette dal CPC.

³ Le parti hanno la possibilità di produrre gli atti che secondo il diritto processuale cantonale non dovevano o potevano produrre.

In nome del Tribunale federale dei brevetti:

Il presidente, Dieter Brändle

Il secondo giudice ordinario, Tobias Bremi